

STATUTO

**DA AMICI VIVIAMO INSIEME
DIVIDENDO ESPERIENZE SOC.
COOP. SOCIALE IN BREVE
DAVIDE SOC. COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TOLMEZZO UD VIA DELLA
COOPERATIVA 4

Numero REA: UD - 240816

Codice fiscale: 02170610303

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n.23498 di racc.-
DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO ESPERIENZE
SOC. COOP. SOCIALE
STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione – Sede – Modello societario

E' costituita, con sede nel Comune di Tolmezzo (Udine), la società cooperativa denominata

DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO ESPERIENZE SOC. COOP. SOCIALE
e più brevemente **DAVIDE Soc. Coop. Sociale**.

La denominazione della Società vuol ricordare, attraverso le sigle "DA" e "VI" le persone dei signori Dante Collavino e Vittorina Zarabara, entrambi di Tolmezzo, che, con il loro operato, hanno contribuito alla promozione morale, sociale e materiale delle persone disabili del territorio della Carnia.

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo.

È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto delle disposizioni di legge, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio – assistenziali, socio – sanitari ed educativi ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali applicative.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello:

- di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;
- di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;
- di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 – Oggetto sociale

Per raggiungere i propri scopi sociali e mutualistici la cooperativa si prefigge, in via principale, la gestione di unità produttive e di socialità che permettano l'accesso e la fruizione ai diritti – opportunità "casa – lavoro – socialità" a persone in situazione di svantaggio che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad

un'integrazione sociale soddisfacente.

Le persone in situazione di svantaggio cui la cooperativa si rivolge sono quelle individuate come tali dalla Legge 381/1991 e dalla L.R. della Regione Friuli Venezia Giulia 20/2006, e successive modificazioni ed integrazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a1) gestione di comunità di accoglienza e di assistenza nonché di strutture protette socio – occupazionali finalizzate all'apprendimento ed allo sviluppo delle capacità di inserimento nel mondo lavorativo, anche in collaborazione o convenzione con gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni assistenziali e di volontariato;
- a2) prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali, socio - sanitari e socio assistenziali in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;
- a3) gestione di attività e servizi educativi in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;
- a4) progettazione, promozione e gestione di attività terapeutiche, educative, culturali, di empowerment, di formazione professionale e di inserimento lavorativo rivolte alle persone in situazione di svantaggio come sopra definite.

Ai fini dell'effettivo ed efficace completamento della fase assistenziale ed educativa dei soggetti svantaggiati, la cooperativa, in via funzionale, intende altresì promuovere attività di lavoro, inteso come partecipazione diretta all'impresa di tali soggetti (anche in qualità di soci della cooperativa) secondo le specifiche possibilità individuali.

A tal fine la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- b1) conduzione di fondi rurali per l'esercizio delle attività agricole indicate nell'articolo 2135 del codice civile, con particolare riferimento:
 - all'allevamento del bestiame, ivi compresi i volatili e gli animali da cortile;
 - alla silvicoltura;
 - all'agriturismo, nel rispetto delle norme di legge comunitarie, nazionali e regionali;
 - alla coltivazione dei fondi;
- b2) provvedere alla vendita, anche previa manipolazione, lavorazione e trasformazione, dei prodotti agricoli e zootecnici ricavati dalla conduzione dei fondi e dalle attività di allevamento, anche attraverso l'allestimento di punti di vendita all'ingrosso ed al minuto, od in forma ambulante;
- b3) acquistare, oppure assumere in affitto da terzi, od acquisire in concessione da enti pubblici, terreni e fondi rurali, per la loro coltivazione e conduzione in forma associata;
- b4) acquistare sul mercato, in via sussidiaria, e in ogni caso in misura non prevalente ed integrativa rispetto a quella derivante dalla conduzione diretta dei fondi, e nei limiti previsti dalla legge, materie prime e prodotti finiti, ai fini di un razionale utilizzo dei propri impianti di trasformazione e commercializzazione;
- b5) provvedere all'attuazione, allestimento, manutenzione e gestione di aree verdi, vivai, aiuole, giardini, orti botanici, spazi pubblici e privati destinati a verde, aree verdi attrezzate ad uso sportivo, ricettivo, ricreativo e turistico, ivi compresi i parchi naturali;
- b6) svolgere per conto di enti pubblici e/o privati servizi vari quali quelli di affissione, volantinaggio, distribuzione di materiale pubblicitario, recapito di elenchi;
- b7) svolgere, anche per conto terzi, attività di assemblaggio e di servizi in genere, ivi comprese le attività di lavorazione e trasformazione di semilavorati;
- b8) produrre, assemblare e commercializzare articoli, accessori e prodotti per la persona, prodotti dell'artigianato artistico e del bricolage.
- b9) istituire e gestire laboratori artigianali e commercializzare, all'ingrosso e/o al dettaglio, i beni prodotti nei laboratori stessi.

La cooperativa, infine, in via sussidiaria alle precedenti attività, si propone di:

- c1) attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti svantaggiati sopra menzionati, per sviluppare potenzialità genitoriali e parentali, favorendole nella conoscenza delle problematiche attinenti al proprio nucleo, al fine di una migliore integrazione sociale di tutti i componenti;

- c2) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, corsi di informazione finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento;
- c3) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di Enti Pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle disposizioni attuative e transitorie del codice civile.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/1993) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate per legge potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 385/1993, ed alle altre norme in materia. Ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è inferiore a nove tutti i soci debbono essere persone fisiche. Possono essere Soci Cooperatori:

- le persone fisiche che abbiano maturato e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;
- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di Soci Vo-

- lontari ai sensi della Legge 381/1991;
- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi effettuati in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, possono infine essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristoro, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile come richiamato dal successivo articolo 9.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. Costituiscono, in particolare, cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita ovvero la denominazione e la sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- e) la qualifica di socio cooperatore ordinario, speciale o di socio volontario che intende assumere;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-

tata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;
- c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, dell'opera conferita in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Articolo 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà, tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente statuto;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9.

Costituiscono, inoltre, causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione soltanto ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative transitorie del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subor-

dinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa, dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b), della Legge n.142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile.

TITOLO V

QUOTE SOCIALI

Articolo 18 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 51,64 (cinquantuno e centesimi sessantaquattro).

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quote di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali senza che gli sia pervenuta alcuna comunicazione il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

TITOLO VI – BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle quote detenute dai rispettivi soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
- f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 32.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei voti assegnati ai soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la fusione e la scissione della società;
- i) lo scioglimento anticipato, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale ovvero al revisore, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi ovvero il revisore, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di vo-

to ad eccezione:

- dei casi previsti dalle lettere a), e), g) ed h) del precedente articolo 21 nonché del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 34, per i quali è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci aventi diritto al voto;
- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 29, per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al voto.

Articolo 24 - Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Articolo 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio nelle assemblee.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27 – Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, ivi compresi i soci volontari ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo – che può anche essere diverso dal Comune dove è ubicata la sede sociale, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia – e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i

sindaci effettivi ovvero il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile,

Ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati (nei limiti della delega) specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il

Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa accettazione della clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque dette spese sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;
- b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea che li adotta, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge, quali la Legge 142/2001.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17.

Articolo 33 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
 - d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i voti spettanti ai soci.

Articolo 35 – Associazione di rappresentanza

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative, ai sensi della Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 20 novembre 1982, n. 79, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo provinciale dell'Associazione Cooperative Friulane.

Firmato: Turina Maria Luisa - Romano Lepre (L.S.).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, in corso di registrazione, rilasciata ai sensi dell'art.20, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette per il Registro Imprese.

Tolmezzo, 30.5.2007